



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 319/17/CONS**

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ TISCALI ITALIA S.P.A. AD  
APPLICARE UN SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART.6  
QUATER, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento roaming*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento*”);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*Regolamento di esecuzione*”), che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione. Visti in particolare gli artt. 6, 7, 8, 9 e 10;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2352;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il *roaming*;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il Regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017; 1 eurocent per SMS dal 15 giugno 2017; nonché una riduzione graduale su 5 anni per i massimali di traffico dati, da 7,7 euro/GB (dal 15 giugno 2017) a 6 euro/GB (dal 1° gennaio 2018), 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019), 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022);

VISTO il documento BEREC (BoR) 17/56, del 27 marzo 2017, recante “*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*” (di seguito, anche gli “Orientamenti”). Visto in particolare quanto riportato nella sez. K “*Sustainability*” e l’Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la richiesta dell’operatore Tiscali Italia S.p.A. (di seguito anche “Tiscali”) recante “*Richiesta di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 531/2012*”, prot. n. 31073 dell’11 maggio 2017 e successiva integrazione trasmessa con comunicazione del 23 maggio 2017 (prot. n. 33561), a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità del 15 maggio 2017 (prot. n. 31942);

VISTE le informazioni acquisite con comunicazione del 9 giugno 2017 (prot. n. 37265), a fronte delle richieste di integrazione formulate alla Società in data 1 giugno 2017 (prot.n. 35436,) si è audita la Società in data 16 giugno 2017;

VISTE le comunicazioni del 26 giugno 2017 (prot. n. 41282) e dell’11 luglio 2017 (prot. n. 45161) con cui la Società ha trasmesso le integrazioni richieste in audizione;

SENTITI gli uffici della Commissione europea;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO quanto segue:

In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il Regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Il Regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017.

Il Regolamento prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6 *quater*, par. 1).

In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 *quater*, par. 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 *quater*, par. 3).

Secondo quanto previsto dal Regolamento, Tiscali ha richiesto l'autorizzazione all'Autorità, fornendo le informazioni di cui all'art. 6 *quater*, par. 2, del Regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso agli Orientamenti (*Retail Roaming Guidelines*).

Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve stabilire se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio è uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili.

Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal Regolamento (UE) n. 2017/920.

L'insieme della documentazione presentata da Tiscali è stata dunque analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli Orientamenti del BEREC.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Tiscali non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi è del [omissis], valore superiore al 3% indicato dal Regolamento di esecuzione.

Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming*, nella misura massima consentita, per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi ricada nella piena responsabilità della Società.

RITENUTA, pertanto, accoglibile la richiesta dell'operatore Tiscali;

RITENUTO che, fino alla pubblicazione della presente delibera di autorizzazione, l'operatore è tenuto ad applicare pienamente il Regolamento (UE) n. 2012/531;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

#### **Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di *roaming***

1. La società Tiscali Italia S.p.A., con sede legale in Cagliari, Loc. Sa Illetta Km 2,300 - 09123 Cagliari, è autorizzata, per la durata di dodici mesi a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità, ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 3,2 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti); 0,77 €cent/MB per traffico dati (0,6 €cent a partire dal 1° gennaio 2018).



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **Art. 2**

#### **Obblighi di trasparenza e a tutela dell'utenza**

1. La società Tiscali Italia S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta Società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi